

21860/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DEDOTTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO- Presidente di sezione -
- Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -

Oggetto  
**REG. COMP.**  
**ESECUZIONE FORZATA**  
**PER DEBITO IMPOSTA**  
**SOSPENS. PROCED.**

R.G.N. 31325/06

Cron. 21860

Rep.

Ud. 25/09/07

C.C.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso per **REGOLAMENTO DI COMPETENZA** proposto da:

██████████, elettivamente domiciliata in ██████ VIA

██████████ presso lo studio dell'avvocato

MENICACCI STEFANO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

S.P.A. CARIGE ASSICURAZIONI;

- **intimata** -

2007 avverso l'ordinanza relativa al n.r.g. 88914/04 del

787 Tribunale di ROMA, depositata il 25/10/06;



udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 25/09/07 dal Consigliere Dott. Luigi  
Francesco DI NANNI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio Martone il quale chiede che le  
Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di  
consiglio, accolgano il ricorso, con le conseguenze di  
legge.

## ORDINANZA

### **ritenuto in fatto**

1. L'avv. Gina Tralicci ha intimato alla spa Carige Assicurazioni il pagamento di un suo credito per compensi professionali e la Società ha proposto opposizione, sostenendo di avere pagato il debito prima della notifica del precetto, sia pure al netto dell'acconto della ritenuta di imposta dovuta e da essa versato.

2. Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Roma, con ordinanza del 25 ottobre 2006, ha disposto la *sospensione della procedura esecutiva*.

3. [REDACTED] ha impugnato l'ordinanza con istanza di regolamento della competenza e ne ha chiesto la cassazione.

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

4. Richiesto di rendere le proprie conclusioni nella controversia, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.

### **considerato in diritto**

5. La sospensione del processo è rimedio predisposto sia per il processo di cognizione, sia per quello esecutivo.

In entrambi i processi l'istituto consente di individuare i casi nei quali il processo deve o può essere sospeso e gli effetti del provvedimento di sospensione.

L'affinità, tuttavia, si ferma a questo aspetto generale, perché i rispettivi provvedimenti presentano indicativi caratteri.

5.1. Un carattere della sospensione del processo di cognizione sta nella condizione di pregiudizialità/dipendenza dell'una causa rispetto all'altra, quanto alle situazioni sostanziali oggetto dei due processi (Cass. 26 gennaio 2007, n. 1740 e 15 ottobre 2004, n. 20320), sicché la sospensione svolge la funzione di determinare l'arresto di una sequenza di atti processuali preordinati alla formazione di un provvedimento giurisdizionale e si giustifica con l'esigenza di evitare conflitti di giudicati: Cass. 9 giugno 2005, n. 12124.

I corrispondenti provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sono impugnabili mediante regolamento necessario di competenza, come dispone l'art. 42 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

5.2. Diversa si presenta la sospensione del processo esecutivo e l'impugnazione dei relativi provvedimenti.

La sospensione del processo esecutivo, quando è disposta dal giudice, ha natura cautelare (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4507) e produce l'effetto indicato dall'art. 626 cod. proc. civ., secondo il quale nel tempo di questa sospensione non possono essere compiuti atti di quel processo, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

5.3. La differenza delle due forme di sospensione si traduce in una diversità dei relativi strumenti di impugnazione.

Il provvedimento di sospensione del processo di cognizione, come indicato, può essere impugnato mediante regolamento di competenza contro l'ordinanza che la dispone, con il quale è sottoposto al controllo della Cassazione la legittima applicazione della norma dettata dall'art. 295 citato.

Contro il provvedimento di sospensione del processo esecutivo sono esperibili, secondo il regime normativo applicabile con riferimento alle sue applicazioni



temporali, l'opposizione agli atti esecutivi, o il reclamo ex art. 669 *terdecies* cod. proc. civ.

5.4. La differenza delle due forme di sospensione e la specificità dei rispettivi rimedi comporta che quello del regolamento di competenza non può essere utilizzato per i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo, neppure in applicazione analogica (sostanzialmente in questo senso, già Cass. 14 giugno 1999, n. 5882.

6. In questo processo l'ordinanza impugnata è un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, come ha dichiarato il giudice dell'esecuzione, il quale l'ha disposta dopo avere verificato che alcuna delle parti aveva iniziato la causa pregiudiziale tributaria dell'accertamento del debito di imposta davanti alle commissioni tributarie.

Il provvedimento si inserisce in un procedimento esecutivo: quindi, era impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 cod. proc. civ.

Se ne ricava che il regolamento di competenza proposto è inammissibile, poiché l'ordinanza del giudice

dell'esecuzione del tribunale di Roma è soggetta a regime di impugnazione diverso da quello proposto.

7. alcuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di questo giudizio, poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva.

**p. q. m.**

La Corte di cassazione a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2007.

Il Primo Presidente

**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Giambattista

**Depositata in Cancelleria**

oggi, **19 OTT. 2007**



**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Giambattista